



fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020
FONDO SOCIALE EUROPEO

INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE
dei percorsi riferiti alle azioni di cui al bando
PIANI FORMATIVI DI AREA
a finanziamento indiretto per imprese e soggetti assimilabili
realizzati da operatori accreditati
MISURA 3.10IV.12.02.02

Periodo 2016 - 2018



per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del Piemonte

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
<i>Indicazioni per la progettazione dei percorsi – PFA 2016–2018</i>	Pagina 1 di 6

SOMMARIO

1. STRUMENTI INFORMATICI.	2
2. VINCOLI E COMPONENTI DI PROGETTAZIONE.	3
3. METODOLOGIE E MODALITÀ.....	3
4. INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI DEL POR.	5
5. LIMITI ED ESCLUSIONI.....	6
6. SEDI, LABORATORI E ATTREZZATURE.....	6
7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORSO.	6



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
<i>Indicazioni per la progettazione dei percorsi – PFA 2016–2018</i>	Pagina 2 di 6

Il presente documento ha l'obiettivo di precisare alcune indicazioni metodologiche in merito alla progettazione dei percorsi riferiti al "Bando Piani Formativi di Area a finanziamento indiretto per imprese e soggetti assimilabili realizzati da operatori accreditati – periodo 2016-2018" (di seguito Bando PFA).

Per tutto quanto non dettagliato nel presente documento, si fa riferimento a quanto previsto, oltre che nel Bando PFA, nell'allegato "A – Standard di progettazione dei percorsi" alla Determinazione del Settore regionale Standard Formativi e Orientamento professionale n. 511 del 2/07/2015.

1. Strumenti informatici.

Per la compilazione della "scheda percorso formativo" è obbligatorio l'utilizzo delle procedure informatiche LIBRA, Collegamenti e FPCompId.

Per l'utilizzo del sistema Collegamenti occorre possedere una specifica abilitazione all'utilizzo dell'applicativo. Coloro che ne fossero sprovvisti trovano le indicazioni per richiederla nella sezione "area info" al fondo della pagina principale dell'applicativo, all'indirizzo <http://www.collegamenti.org>. Tutti gli operatori che inoltreranno le istanze sul Bando PFA devono inoltre essere in possesso del certificato digitale per l'accesso all'applicativo FPCompId che consente di associare la domanda LIBRA al percorso progettato sul sistema Collegamenti, permettendo l'inoltro dello stesso alla Città metropolitana e la stampa necessaria per la valutazione *ex ante*. Una volta in possesso del certificato digitale è necessario richiedere l'abilitazione al ruolo di responsabile di ente previsto per l'applicativo FPCompId. Le indicazioni per effettuare la richiesta si trovano accedendo alla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/formazione-professionale/servizi/617-richiesta-di-abilitazione-utenti>

Si ricorda che nelle domande di finanziamento per i Piani Formativi di Area, tutti gli interventi formativi (cd. macrocorsi) che compongono i piani sono riferiti alla sede legale dell'Operatore che presenta l'istanza: la sede di riferimento accreditata e l'eventuale sede occasionale sono infatti individuate solo nella successiva fase di richiesta di attivazione delle edizioni corsuali di piani approvati e finanziati. Pertanto per la presentazione della progettazione formativa sul Bando PFA è necessario progettare (e quindi presentare) i percorsi formativi utilizzando esclusivamente la componente a livello di Centro identificabile con la sede legale. Questo significa che, indipendentemente dalle dimensioni dell'Ente di formazione professionale, dalla localizzazione e dall'accreditamento o meno della sede legale dello stesso e soprattutto indipendentemente da quale sarà l'effettiva sede responsabile delle attività, non sarà possibile presentare percorsi formativi che non siano associati alla componente di Centro corrispondente alla sede legale. Si provvederà successivamente e automaticamente (a cura del CSI Piemonte), in fase di singola richiesta di attivazione delle edizioni corsuali, all'importazione automatica del percorso formativo sulla/e componente/i di riferimento accreditata/e.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
<i>Indicazioni per la progettazione dei percorsi – PFA 2016–2018</i>	Pagina 3 di 6

2. Vincoli e componenti di progettazione.

L'operatore della formazione potrà accedere attraverso Collegamenti a:

- il repertorio degli standard di riferimento nazionali¹;
- profili/obiettivi del repertorio regionale²;
- percorsi standard del repertorio regionale.

Si ricorda che:

- non devono essere utilizzati profili/obiettivi/percorsi divenuti obsoleti;
- non possono essere utilizzati i percorsi standard realizzati per l'offerta sussidiaria regionale (IPS);
- non deve essere realizzato un estratto del profilo di riferimento;
- non sono ammessi percorsi denominati come "estratti da ...": sono da utilizzare in alternativa denominazioni quali "elementi di ...", "aggiornamento", "tecniche/tecnologie".

Si ricorda in particolare che i percorsi brevi (da 16 a 200 ore) che caratterizzano il Bando PFA non prevedono di norma l'uso del profilo/obiettivo intero, occorre perciò utilizzare lo strumento "uso parziale del profilo" che consente appunto di gestire l'utilizzo parziale dei profili, permettendone anche la segmentazione in insiemi più piccoli di abilità minime della medesima competenza.

3. Metodologie e modalità.

Sono ammissibili sul Bando PFA esclusivamente i percorsi formativi realizzati a partire da profili/obiettivi e competenze o parti di esse presenti nel Repertorio pubblico degli Standard formativi e, se previsti, devono essere utilizzati i percorsi standard contenuti nel suddetto repertorio.

Il percorso formativo deve prevedere il dettaglio a livello di microprogettazione: perciò, come indicato al paragrafo 4.1.2 degli "Standard di progettazione dei percorsi", all. "A" alla D.D.R. n. 511 del 2/07/2015, "per ciascuna conoscenza collegata all'unità formativa attraverso la competenza devono essere esplicitati i saperi che consentono di acquisire tale conoscenza. I saperi trovano espressione negli argomenti trattati nell'unità formativa".

Dal punto di vista metodologico, sono considerate coerenti le seguenti scelte da parte dell'Agenzia Formativa:

- utilizzo di parti autoconsistenti³ di un profilo/obiettivo regionale standard o di uno standard di riferimento nazionale;
- utilizzo di un percorso standard.

¹ La scelta tra i vari repertori deve tener conto dei destinatari e dei prerequisiti degli stessi: occorre perciò porre particolare attenzione nel selezionare il profilo/obiettivo di riferimento. Tendenzialmente la scelta deve essere orientata su profili professionalizzanti non normati.

² L'uso parziale dei profili normati che rilasciano idoneità/qualifiche/specilizzazioni/abilitazioni è considerato coerente solo per l'aggiornamento di lavoratori già in possesso della relativa certificazione.

³ Per parti autoconsistenti si intendono particolari tipi di risorse di apprendimento, dotate di modularità, reperibilità, riusabilità e interoperabilità, che ne consentono la possibilità di impiego in contesti diversi.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
<i>Indicazioni per la progettazione dei percorsi – PFA 2016–2018</i>	Pagina 4 di 6

Con riferimento all'utilizzo dei percorsi standard si precisa che:

- nell'Area Materiali di Collegamenti è disponibile il documento che illustra le modalità di acquisizione dei percorsi standard;
- i percorsi standard devono essere utilizzati senza modificarne i contenuti in termini di componenti e struttura. È possibile invece modificare alcune informazioni generali del percorso (es. descrizioni, note), mentre è obbligatorio integrare il percorso con la specificazione delle modalità e degli strumenti previsti per la valorizzazione dei principi orizzontali dell'UE. Laddove non già previsti nel percorso standard importato, dovranno inoltre essere descritti i laboratori, le attrezzature, gli strumenti e le modalità di erogazione, nonché ulteriori elementi eventualmente indicati da implementare da parte dell'Operatore nel percorso standard di riferimento;
- qualora esista un percorso formativo standard questo deve essere obbligatoriamente utilizzato per la progettazione; pertanto non potrà essere realizzato un percorso equivalente non standard (nuovo). È invece possibile realizzare un percorso nuovo su un ambito per il quale esista già un percorso standard, solo a condizione che si tratti di un percorso diverso, quindi non compreso tra (né riconducibile a) quelli esistenti nella vetrina regionale dei percorsi standard: per esempio è ammissibile un percorso nuovo (realizzato utilizzando parte di un profilo/obiettivo di riferimento standard) di "Business English" per es. di 40 ore con contenuti specifici (non coincidenti naturalmente con quelli di nessuno dei percorsi standard di lingua inglese disponibili sulla vetrina di Collegamenti), mentre non è ammissibile un percorso per es. di Lingua inglese – livello ... che non utilizzi (acquisendolo con le modalità indicate) il percorso standard.

Con riferimento alle modalità di progettazione degli interventi si precisa che:

- le "linee guida per la sicurezza" di cui al capitolo 9 del documento "Standard di progettazione dei percorsi" (allegato "A" alla D.D.R. n. 511 del 2/07/2015) non si applicano alle attività formative di cui al Bando PFA, in quanto riferite a destinatari (lavoratori occupati individuati dal rispettivo datore di lavoro) per i quali l'informazione e la formazione in materia di sicurezza si intende obbligatoriamente già svolta a cura dell'impresa/ente committente e comunque incompatibile con il finanziamento pubblico ai sensi del reg. UE n. 651/2014;
- analogamente le "linee guida per l'orientamento" di cui al capitolo 10 del medesimo documento "Standard di progettazione dei percorsi" non si applicano agli interventi formativi di cui al Bando PFA, in quanto non riferite ai corsi brevi di aggiornamento/riqualificazione della formazione continua. È necessario però che su tutti i corsi sia prevista un'ora (o più laddove necessario) di "accoglienza" che andrà a comporre la prima unità formativa del percorso.

Nella progettazione di tutti i percorsi deve essere obbligatoriamente descritta la Prova Complessiva di Valutazione.

In relazione alla Prova complessiva di Valutazione, per i profili/obiettivi che prevedono il rilascio di una certificazione di parte III, va utilizzata la prova standard/standard a criteri unificati laddove disponibile a catalogo. Se non disponibile una prova standard/standard a criteri unificati, la prova deve essere descritta nel percorso nell'apposita sezione (Prove di valutazione), predisposta dall'operatore e inviata in validazione a Regione Piemonte (attraverso Collegamenti) per poter essere utilizzata in sede di esame con commissione.

Per tutti i casi di certificazione di parte II, la prova deve essere descritta nel percorso nell'apposita sezione (Prove di valutazione), predisposta dall'operatore e somministrata dallo stesso.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
<i>Indicazioni per la progettazione dei percorsi – PFA 2016–2018</i>	Pagina 5 di 6

Per le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nelle attività di cui al Bando PFA si fa riferimento alle indicazioni in materia da parte del competente Settore Standard Formativi della Direzione Regionale Coesione Sociale; si precisa in proposito che i percorsi formativi per i quali non sia prevista la certificazione pubblica di idoneità, qualifica, specializzazione o abilitazione avranno in esito un’attestazione di validazione delle competenze (codice certificazione su LIBRA 10.1).

4. Integrazione dei principi orizzontali del POR.

La Direttiva Formazione Continua e Permanente, al paragrafo 8.2, richiamando un principio generale a tutta la Programmazione POR FSE 2014-2020, impone per le attività formative riferite al Bando PFA:

- il rispetto dei **principi delle pari opportunità tra uomini e donne e della non discriminazione**, affinché in tutte le fasi della preparazione e dell’esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione, sia tenuta in considerazione e promossa l’integrazione della prospettiva di genere e sia prevenuta qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

- il rispetto del **principio dello sviluppo sostenibile** finalizzato a preservare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente.

A tal fine, **su tutti gli interventi formativi proposti, nelle modalità e/o negli strumenti, devono necessariamente essere valorizzati i principi delle pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione e dello sviluppo sostenibile**, secondo quanto previsto al capitolo 8 del documento **“Standard di progettazione dei percorsi”, allegato “A” alla D.D.R. n. 511 del 2/07/2015.**

Il mancato inserimento dei principi orizzontali nei percorsi formativi determina l’inammissibilità dell’intervento.

Relativamente ai principi delle pari opportunità tra uomini e donne e della non discriminazione si precisa che per i percorsi formativi di durata inferiore a 150 ore non è richiesto il curriculum vitae dell’esperto/a di parità né la relazione di cui al succitato all. “A” alla D.D.R. n. 511 del 2/07/2015, così come non è prevista l’unità formativa specifica che associa l’obiettivo “Parità fra uomini e donne e non discriminazione”.

Rispetto al principio dello sviluppo sostenibile si precisa invece che l’unità formativa propedeutica “Elementi per la sostenibilità ambientale”, della durata di 16 ore e con le caratteristiche descritte nei sopra citati “Standard di progettazione dei percorsi”, è obbligatoria soltanto in caso di utilizzo completo di un profilo di qualifica/specializzazione/abilitazione a carattere ambientale; mentre per i corsi riferiti a profili diversi il progettista valuterà, in relazione alla durata e ai contenuti del percorso realizzato, l’opportunità di inserire i due argomenti liberi (da collegarsi alle UF del percorso) denominati “aspetti generali di sostenibilità” e “aspetti specifici di sostenibilità” descritti al paragrafo 8.1.2 del documento “Standard di progettazione dei percorsi”, in aggiunta ovviamente alla descrizione nelle modalità e/o negli strumenti del principio dello sviluppo sostenibile (oltre che di quello delle pari opportunità e non discriminazione).

I principi orizzontali dell’UE si considerano inoltre contestualizzati in maniera ottimale nel percorso formativo laddove, nella descrizione dell’unità formativa, sia specificato quali e come i singoli contenuti professionalizzanti dell’UF sono trattati integrandoli con il “sapere minimo” ambientale che



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
<i>Indicazioni per la progettazione dei percorsi – PFA 2016–2018</i>	Pagina 6 di 6

ciascun profilo deve possedere per essere compatibile con i criteri della sostenibilità e con i principi di parità tra uomini e donne e di non discriminazione, nell’ottica di prevenzione delle discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale.

5. Limiti ed esclusioni.

Ai sensi del Bando PFA, sono finanziabili le attività formative di **durata compresa tra un massimo di 200 ore e un minimo di 16 ore**. Fanno eccezione i corsi soggetti a normative specifiche per i quali è considerata ammissibile la durata obbligatoria eventualmente prevista delle normative medesime.

Non sono ammissibili, ai sensi del Bando PFA:

- i corsi realizzati per conformarsi alla **normativa obbligatoria** in materia di formazione;
- i corsi svolti (anche parzialmente) in modalità **FaD** (formazione a distanza);
- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili;
- i corsi di formazione per la professione di Operatori Socio Sanitari (O.S.S.);
- i corsi per addetti ai servizi di controllo per attività di intrattenimento;
- gli interventi di informazione e formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

6. Sedi, laboratori e attrezzature.

Dal momento che, come indicato al paragrafo 1, tutti i percorsi dovranno essere progettati dall’Operatore sulla componente di Centro riferita alla sede legale, è necessario porre particolare attenzione nella descrizione degli strumenti (in particolare laboratori e attrezzature): gli strumenti indicati, infatti, dovranno essere riferibili a tutte le edizioni corsuali e quindi a tutte le sedi, eventualmente anche occasionali, di svolgimento delle attività.

Il progettista perciò dovrà descrivere nella sezione “strumenti” del percorso la qualità e la quantità (in proporzione agli allievi, es. 1:1, 1:2) di tutti gli strumenti del corso, con riferimento al livello minimo garantito (anche presso eventuali sedi occasionali) in fase di realizzazione delle attività.

7. Modalità di erogazione del corso.

L’Operatore dovrà indicare come modalità del corso soltanto quelle che saranno effettivamente utilizzate per l’erogazione delle edizioni corsuali. Le modalità proposte dovranno naturalmente essere coerenti con i contenuti e la durata del percorso: sarà considerata, infatti, non appropriato l’inserimento di modalità non realisticamente compatibili con la durata e i contenuti del corso presentato sul Bando PFA.

